

**Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria***Area Rete integrata del territorio**Area Promozione della Salute e Prevenzione**Area Rete Ospedaliera e Specialistica*

Ai Direttori Generali
delle ASL del Lazio

Alle Associazioni di categoria

ACTA LAZIO

AGCI LAZIO

AIOP

ANASTE

ANISAP

ARIS

CEARL

CONFCOMMERCIO

CONFCOOPERATIVE

CNCA

FEDERLAZIO

FENASCOP

FOAI

LAISAN

LEGACOO LAZIO

UNEBA

UNINDUSTRIA

- invio tramite pec -

Oggetto: Decreto del presidente del consiglio dei ministri 21 gennaio 2022 - Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non e' richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19.

Dal 1/2/2022 entrerà in vigore il decreto in oggetto che, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, ha esplicitato le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19. Tra queste vengono iscritte le esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 per quanto riguarda la permanenza degli

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Rete integrata del territorio

Area Promozione della Salute e Prevenzione

Area Rete Ospedaliera e Specialistica

accompagnatori nei suddetti luoghi. Per memoria detto articolo stabilisce che *“1. E' consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché' dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici.(omissis) . La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. 2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.*

Resta in essere inoltre quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, nel quale si stabilisce che a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (comma 1); si stabilisce altresì che l'accesso a dette strutture è consentito anche ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso (comma 2).

In base alle disposizioni nazionali in vigore si riporta in sintesi l'applicazione delle misure previste:



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Rete integrata del territorio

Area Promozione della Salute e Prevenzione

Area Rete Ospedaliera e Specialistica

ATTIVITÀ	CONSENTITO SENZA GREEN PASS	CONSENTITO CON GREEN PASS "BASE" (vaccinazione, guarigione, tampone)	CONSENTITO CON GREEN PASS "RAFFORZATO" (vaccinazione e guarigione)
Accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura e relativi accompagnatori senza permanenza in struttura	SI	SI	SI
Accesso di accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici.	si	SI	SI
Accesso di accompagnatori di disabili con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con permanenza nelle sale di attesa delle strutture sanitarie o nei reparti di degenza anche con la possibilità di prestare assistenza	si	SI	SI
Accesso dei visitatori a tutte le strutture sanitarie, residenziali e non residenziali, socio-sanitarie, socioassistenziali e hospice	No	No	SI, con tampone negativo o dose booster

Alla luce di tali disposizioni si dà indicazione per una urgente massima diffusione del provvedimento in oggetto a tutte le strutture interessate per opportuna conoscenza e puntuale applicazione.

Certi della consueta disponibilità a collaborare, si inviano cordiali saluti.

Dirigente Area Promozione della Salute e
Prevenzione

Alessandra Barca

Dirigente Area Rete Integrata del Territorio

Antonio Mastromattei

Il Dirigente
Area Rete ospedaliera e specialistica
Sergio Ribaldi

IL DIRETTORE
Massimo Annicchiarico